



**Prot. n. DECS1/2020/18**

**del 22/12/2020**

DECRETO N.18

Oggetto: Retrocessione di immobili acquisiti in relazione agli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*", ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del citato decreto-legge - Deliberazione del Consiglio comunale di Genova n. 52 del 24 settembre 2020 - Modificazione e sostituzione del Decreto n. 17, prot. n. DECS1/2020/17 del 14 dicembre 2020

IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*";

- visti i D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la "*Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018*" e la "*Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109*";

- visti i D.P.C.M. del 30 settembre 2019 e del 2 ottobre 2020, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è stato "prorogato" ed è stata altresì "prorogata la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018";



- visto l'art. 1-*bis*, sesto comma, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale prevede che, all'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la *"Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell'articolo 1"*, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani *"le deleghe inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna"*;

- visti i decreti del Commissario straordinario nn. 36 del 2 ottobre 2019 ed 8 del 3 ottobre 2020, recanti *"Conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario straordinario"*, a mezzo dei quali sono stati confermati, per la durata della proroga dell'incarico di Commissario straordinario, il sub-commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe;

- considerato che la retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati di cui al richiamato art. 1-*bis*, sesto comma, è un istituto peculiare della legge speciale per la città di Genova, il quale comporta il trasferimento della proprietà dei beni espropriati al comune di Genova a titolo originario, in quanto afferente al regime generale delle espropriazioni per pubblica utilità ed a quello, in particolare, disciplinato dagli artt. 1-*bis*, comma sesto, e 4-*bis*, quinto comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130;

- considerato che i provvedimenti di retrocessione, al pari di quelli concernenti l'occupazione temporanea di aree o impositivi di limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà, nonché quelli ad essi consequenziali, ineriscono all'oggetto della delega conferita e confermata coi i decreti più sopra indicati;



- considerato che la retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati trova espressa applicazione anche con riferimento ai beni acquisiti in base ad atti volontari di cessione di immobili e disciplinati dagli artt. 1-*bis*, primo comma, e 4-*bis*, primo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 24 settembre 2020, a mezzo della quale il Comune di Genova ha richiesto la retrocessione, ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018 n.109, art.1 bis, comma sesto, degli immobili espropriati individuati nei civici nn. 5, 6 e 11 di Via Porro e nn. 39 e 41 di Via Campasso, dando mandato alla Direzione del Patrimonio per quanto di sua competenza;

- considerato che il Comune ha inteso esercitare la richiesta di retrocessione con la specifica finalità di realizzare il 'Programma residenziale di *social housing* delle Vie Porro e Campasso' per dare una risposta appropriata alla domanda abitativa cittadina, con particolare riferimento alle categorie sociali dei giovani (*studentato*) e degli anziani (*silver housing*);

- vista la relazione tecnica a firma del direttore generale, prot. n. VRB-2020-256 del 24 novembre 2020, contenente i dati identificativi catastali degli edifici oggetto della retrocessione - individuati nella planimetria ivi allegata, censiti come indicato nelle tabelle inviate in data 20 novembre 2020 - e la dichiarazione di inutilizzabilità degli stessi per la realizzazione dell'infrastruttura;

- visto il Decreto n. 17, prot. n. DECS1/2020/17 del 14 dicembre 2020, a mezzo del quale è stato disposto di dar corso alla richiesta di retrocessione avanzata dal Comune di Genova con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 24 settembre 2020;

- considerato che il direttore dei lavori, con verbale congiunto, a firma anche del R.U.P. e dell'appaltatore, in data 11 dicembre 2020, ha certificato che i lavori di costruzione del Viadotto Polcevera sono stati ultimati il giorno 30 novembre 2020, in tempo utile ai fini di quanto previsto dall'art. 11.2 del contratto d'appalto, assegnando il termine di trenta giorni consecutivi per il completamento delle lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;



- considerato che, tali residue minimali attività non interessano gli immobili sopraindicati, e che pertanto deve ritenersi pienamente verificata la fattispecie di cui all'art. 1 *bis*, comma sesto, del decreto-legge n. 109 del 2018, e conseguentemente che nulla osta a dare corso alla retrocessione richiesta da Comune di Genova;

- considerata la necessità di integrare e di sostituire il decreto n. 17 del 14 dicembre 2020 con le considerazioni di cui al punto precedente;

- considerata l'opportunità di procedere al trasferimento degli immobili in questione, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, in favore del Comune di Genova mediante un atto a carattere sostanzialmente ricognitivo da rogarsi dall'Agenzia del Demanio e stipulato dalla Struttura commissariale da un lato, quale soggetto disponente, e dal Comune di Genova, dall'altro, quale soggetto acquirente e beneficiario della retrocessione,

#### DECRETA

- 1) il decreto n. 17, prot. n. DECS1/2020/17 del 14 dicembre 2020 è modificato e sostituito dal presente provvedimento;
- 2) di dar corso alla richiesta di retrocessione avanzata dal Comune di Genova con la deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 24 settembre 2020, con le modalità di cui in parte motiva;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito *web* del Commissario Straordinario.

Il *sub*-commissario  
Piero Floreani